

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXXII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PESENTI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CASTELLI AVOLIO**

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Congedi: | | CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 1536, 1538, 1539, 1541 |
| PRESIDENTE | 1531 | BARBINA | 1537, 1541 |
| Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio): | | CHIOSTERGI | 1537 |
| Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti Camere di Commercio. (2057) | 1532 | FERRERI | 1538, 1541 |
| PRESIDENTE | 1532, 1534, 1535 | BALDUZZI | 1539, 1540 |
| VICENTINI, <i>Relatore</i> | 1532, 1533, 1534, 1535 | Aumento del limite di somma previsto per l'emissione degli ordini di accreditamento per la restituzione di imposte e tasse indebitamente percepite e di diritti su prodotti che si esportano (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2241) | |
| GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 1533, 1534, 1535 | PRESIDENTE | 1542, 1543 |
| FERRERI | 1534 | VALSECCHI, <i>Relatore</i> | 1543 |
| CHIOSTERGI | 1535 | Votazione segreta: | |
| Disegni di legge (Discussione e approvazione): | | PRESIDENTE | 1543 |
| Aumento di lire 450.000 del contributo straordinario a favore del Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare per l'esercizio finanziario 1950-51. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (2224) | 1535 | | |
| PRESIDENTE | 1535 | | |
| BAVARO, <i>Relatore</i> | 1535 | | |
| Modifiche ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata. (2213) | 1536 | | |
| PRESIDENTE | 1536, 1537, 1541, 1542 | | |
| SULLO, <i>Relatore</i> | 1536, 1538, 1541, 1542 | | |

La seduta comincia alle 9.

DUGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Giannini Guglielmo e Mannironi.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti Camere di commercio. (2057).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti Camere di commercio.

Prego il Relatore, onorevole Vicentini, di riferire su questo disegno di legge.

VICENTINI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2057, sottoposto al nostro esame, contempla norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti Camere di commercio, norme che furono regolamentate con precedente regio decreto n. 962 del 27 giugno 1942. Con quel decreto, al personale delle Camere di commercio fu data la facoltà di scegliere, fra le altre forme, quella del trattamento di quiescenza da parte dello Stato, fermo, beninteso, per poter fruire di quest'ultimo trattamento, del possesso dei normali requisiti richiesti per il personale statale, primo fra tutti quello del periodo minimo di servizio di 19 anni, 6 mesi e un giorno. Senonché, non essendo, per quest'ultimo provvedimento, considerato valevole, ai fini della pensione, il periodo di servizio prestato presso le preesistenti Camere di commercio e industria, una notevole parte di quel personale si è trovata nella impossibilità di poter fruire di detto trattamento, non potendo raggiungere il periodo minimo di servizio. Pertanto parecchi di detti dipendenti sono stati costretti ad optare per una delle due altre forme di liquidazione previste dal citato decreto n. 962: polizza di assicurazione sulla vita o liquidazione di una somma *una tantum*.

Il presente disegno di legge mira a rivedere tutta questa materia, e, principalmente, a riconoscere valido, agli effetti del trattamento di quiescenza, il servizio prestato fin dall'inizio della carriera. Per un migliore coordinamento delle norme contenute nel provvedimento stesso ho rielaborato l'intero testo del disegno di legge, e pertanto chiedo che la discussione di esso avvenga su questo nuovo testo.

Scopo del provvedimento, come ho detto prima, è quello di riconoscere al personale dei ruoli delle vecchie Camere di commercio e industria tutto il servizio prestato presso detti enti fin dal l'inizio della carriera, per dare ad esso la possibilità di optare per la pensione di Stato sia a coloro che abbiano chiesto la liquidazione di una somma *una tantum*, sia a coloro che fruiscono della polizza di assicurazione e sia, infine, a coloro che fruiscono del trattamento di quiescenza con la forma della pensione secondo gli ordinamenti in vigore presso gli enti dei quali provengono.

Nel testo da me rielaborato ho, anzi tutto, diminuito il termine entro il quale può essere presentata domanda per il riconoscimento del diritto, fissandolo in 90 giorni anziché in 180, nella considerazione che, essendo il presente un provvedimento conosciuto ed atteso, mi sembrava superfluo concedere un periodo di tempo troppo lungo. Riconosciuto il diritto al conseguimento della pensione di Stato, è dovuto all'Erario, da parte del personale, un contributo di riscatto nella misura del 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riscattato fino alla data d'inquadramento nei ruoli statali: detto contributo viene computato sullo stipendio annuo spettante alla data del 31 ottobre 1948. Per il periodo intercorrente fra la data d'inquadramento e quella di presentazione della domanda, la ritenuta da versarsi all'Erario, sempre del 6 per cento, dev'essere computata sugli stipendi e sugli assegni utili agli effetti della pensione effettivamente percepita in quel periodo. Il personale, invece, che abbia già optato per la pensione di Stato, deve all'Erario, per il riconoscimento del periodo di servizio prestato, un contributo, a decorrere dalla data di opzione, del 18 per cento sullo stipendio e sugli assegni utili a pensione goduti dall'interessato tra la data dell'inquadramento e quella della pensione.

Coloro i quali fruiscono del trattamento di quiescenza in base alle polizze di assicurazione hanno diritto ad ottenere la liberazione delle polizze stesse mediante rimborso all'Erario, in unica soluzione, del valore economico delle polizze stesse corrispondente ai premi di assicurazione che gli enti hanno pagato fino alla data di presentazione della domanda. Coloro i quali avevano poi optato per la pensione, come ho precedentemente detto, hanno diritto alla disponibilità delle polizze mediante rimborso all'Erario della

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

parte del valore economico delle polizze corrispondente ai premi assicurativi pagati dagli enti fino alla data di inquadramento del personale nei ruoli statali: il valore economico, naturalmente, è rapportato alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Il personale che fruisce del trattamento di quiescenza mediante versamento di una somma *una tantum* può avere diritto alla disponibilità del fondo accantonato previo rimborso all'Erario, sempre in unica soluzione, delle quote che gli Enti hanno pagato per la costituzione del fondo stesso fino alla data di presentazione della domanda di riconoscimento del servizio prestato; nel rimborso sono, però, compresi gli interessi che sono venuti a maturare. Coloro, invece, che, fruendo di quest'ultimo trattamento, hanno già optato per la pensione di Stato, possono avere la disponibilità del fondo dopo aver rimborsato all'Erario le quote che sono state pagate dagli enti fino alla data dell'inquadramento: esse debbono però essere maggiorate degli interessi maturati fino alla data di presentazione della domanda di riconoscimento e, unitamente al resto, debbono essere versate in un'unica soluzione.

Infine, il personale che fruisce della pensione ha diritto al rimborso dei contributi che ha versato per il trattamento di quiescenza fino alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, oltre che dei relativi interessi maturati sino a quella data, mentre l'Ente deve versare all'Erario i contributi da esso dovuti e che aveva accantonato sino alla data dell'inquadramento di quel personale nei ruoli statali: anche detti contributi debbono essere maggiorati degli interessi maturati fino alla data della domanda di riconoscimento avanzata dagli interessati. Però, per il periodo intercorrente tra la data d'inquadramento e quella della opzione, l'Ente deve versare all'Erario il 18 per cento degli stipendi ed assegni utili a pensione effettivamente goduti dal personale in tale periodo.

Infine, tutto il personale che, fruendo delle disposizioni di questa legge, è ammesso al trattamento di pensione statale, deve versare all'Erario il contributo complessivo del 18 per cento dello stipendio e degli altri assegni computabili per la pensione a partire dalla data della domanda di riconoscimento: tale contributo sarà a carico del personale per il 6 per cento — e sarà trattenuto mensilmente dal Ministero dell'industria e commercio e versato all'Erario — e del 12 per cento a ca-

rico degli Enti, che lo verseranno direttamente all'Erario entro il giorno 10 del mese successivo a quello del pagamento degli stipendi.

Riordinata in tal modo la materia, non rimaneva che sistemare il periodo di avventiziato: e per questo ho inserito, nell'articolo 7 *ter*, le norme relative, per cui anche a questa categoria vengono estesi gli stessi benefici: naturalmente, per essa l'applicazione avrà decorrenza dalla data di assunzione anziché da quella in cui l'interessato ha cominciato a prestare servizio come avventizio.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come veniva regolato il trattamento nel periodo dell'avventiziato?

VICENTINI, *Relatore*. Era regolato da una delle forme da me accennate; di conseguenza anche per gli avventizi viene richiesto il versamento del 18 per cento, di cui il 6 per cento a carico del personale e il 12 per cento a carico degli enti.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho l'impressione che, probabilmente, nel periodo al quale ha fatto cenno il relatore gli avventizi non avevano diritto al trattamento di quiescenza e le Camere di commercio verrebbero ora ad essere gravate di nuovi oneri.

VICENTINI, *Relatore*. Si tratta di personale che, pur non essendo inquadrato nei ruoli, aveva peraltro maturato una notevole anzianità di servizio...

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidererei conoscere come era regolato, durante il periodo dell'avventiziato, l'eventuale trattamento di quiescenza. Mediante polizze?

VICENTINI, *Relatore*. Prima di rispondere alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato, mi sia consentito di fare un'aggiunta alla mia relazione. Vi è il personale che gode del trattamento di quiescenza in base ad una delle forme del capitale una volta tanto o della polizza di assicurazione; vi è poi il personale che può aver diritto alla pensione statale. Per quest'ultimo è stato concesso un periodo di 180 giorni per presentare domanda: dovendo, però, tale personale riscattare molti anni di servizio, il presente provvedimento mira a facilitare questa categoria di già pensionati anziché col riscatto degli anni di servizio, mediante la trattenuta di un terzo sulla pensione, al fine di coprire il debito. Per il personale non di ruolo dei cessati consigli provinciali dell'economia e delle Camere di Commercio industria e agricoltura, per cui si provvede col nuovo arti-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

colo 7-ter, il trattamento è identico, perché si riferisce a coloro che hanno riscattato per diciotto anni il trattamento del fondo pensione, che si andava incrementando.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Costoro prestavano servizio con rapporto stabile d'impiego?

VICENTINI, *Relatore*. Sì.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Osservo che l'articolo 7-bis parla di riscatto di un servizio reso con rapporto stabile; sembra che ciò non si concili con quanto vigeva prima del 1948, che non c'era rapporto stabile. Il personale dei ruoli in pianta stabile non poteva essere avventizio.

VICENTINI, *Relatore*. D'accordo; ma gli avventizi non sono trattati in quest'articolo, bensì in quello successivo, il 7-ter.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere fin d'ora stabilito, secondo la proposta del relatore, che la discussione si svolgerà sul nuovo testo.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRERI. Vorrei sapere dal relatore come s'inserisce il disposto della legge 7 febbraio 1951, n. 72, in questo nuovo provvedimento, per il quale il personale che fruiva del trattamento di quiescenza in base a polizze di assicurazione può aver diritto alla libera disponibilità delle polizze dopo aver rimborsato all'Erario la parte del valore economico della polizza di assicurazione corrispondente ai premi assicurativi pagati dagli enti fino alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

VICENTINI, *Relatore*. Il provvedimento in esame si riferisce alla parte di concorso proprio del personale.

FERRERI. Ma parla di valore economico. La rivalutazione rappresenterà i 29/30 o i 49/50 dell'attuale capitale, il quale è stato fatto con il concorso del personale ma esclusivamente a carico delle Camere di commercio; ed io non vorrei che si facessero in due tempi distinte operazioni: prima, rivalutazione della polizza a carico delle Camere di commercio; seconda: qualora l'interessato volesse optare per la pensione statale; versamento da parte di esso del contributo per gli anni precedenti in base agli stipendi percepiti. Se così fosse, la questione meriterebbe d'essere esaminata bene: cosa che io non ho potuto fare, perché soltanto ieri sera ho ricevuto il nuovo testo compilato dal relatore. Sarebbe interessante fare addirittura dei computi aritmetici, calcolare su esempi pratici quanto

l'interessato dovrebbe pagare, quanto avrebbe disponibilità ecc..

VICENTINI, *Relatore*. Io non ho letto la legge citata dall'onorevole Ferreri, perché essa non è neppure citata nella relazione ministeriale e, molto probabilmente, essa non avrà avuto alcuna influenza sul disegno di legge.

FERRERI. No. Invece ritengo che l'abbia avuta.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Senza dubbio.

VICENTINI, *Relatore*. Ma alla distanza di quattro mesi è venuto il nuovo provvedimento! D'altra parte, quando si tratta di polizza si parla sempre di due cose ben distinte: contributo del personale e contributo pagato dall'ente. La libera disponibilità della polizza di assicurazione è sempre limitata, in ogni caso al valore economico della parte di contribuzione volontaria, e quindi, ritengo che non possano esservi dubbi: la parte di quota delle polizze dovrà essere a vantaggio delle Camere di commercio, le quali sono tenute a rimborsare allo Stato, con gli interessi, il valore economico della parte di loro contribuzione...

FERRERI. Se fosse così, proporrei che fosse esplicitamente detto nella legge; ma io consiglio d'esser cauti per non proporre un emendamento che, mandando a monte tutta l'impostazione del disegno di legge, potrebbe anche dare l'impressione non favorevole agli interessati. Appunto per poter meglio precisare in che modo s'inserisca il recente provvedimento da me citato con questa nuova legge riterrei opportuno un rinvio della discussione.

Perché, in sostanza, onorevole Vicentini, potrebbe anche darsi che il disegno di legge originario volesse riconoscere a favore degli interessati la libera disponibilità solo delle loro quote che, in concorrenza con quelle versate dall'Ente, sono andate a formare il fondo di capitale. Ma io pongo questo quesito: cosa accadrebbe se l'interessato, adducendo il ragionamento che non è ascrivibile a sua colpa il recente andamento delle vicende monetarie, per cui il contributo è stato ritenuto inadeguato, chiedesse di essere esonerato dal versamento, mentre le integrazioni sono state fatte a totale carico delle Camere di commercio?

Insomma, questo personale occupa una posizione giuridica intermedia tra l'impiegato dello Stato vero e proprio e il privato che ha fatto un'assicurazione sulla vita: quest'ultimo è senza rivalsa; l'impiegato, invece, che trovava in tale posizione, avendo necessità di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

fare la rivalutazione, si è ricordato di essere impiegato dello Stato ed ha addossato il peso del relativo versamento alle Camere di commercio. Penso, perciò, che sia bene fare i conti di quel che ha versato l'interessato per vedere quale sia effettivamente la sua libera disponibilità. Ritenendo che, sotto questo riguardo, il disegno di legge debba essere attentamente esaminato, almeno da me, rinnovo la preghiera di rinviare ad altra seduta la discussione del provvedimento.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo aderisce alla richiesta, anche perché il nuovo testo, che è completamente sostitutivo di quello governativo, mi è pervenuto solo ieri sera e non ho avuto il tempo di studiarlo. In esso vi sono parecchi punti dubbi: lo stesso diritto alla libera disponibilità della polizza non so che cosa voglia dire...

VICENTINI, *Relatore*. È come una polizza privata. Dopo, diventa una forma di risparmio.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi sono troppi problemi importanti che io non conosco, per cui anch'io sono del parere che si debba rinviare la discussione.

VICENTINI, *Relatore*. Sta bene.

CHIOSTERGI. Anch'io non ho neppure letto il nuovo testo, per cui mi trovo nella necessità di aderire alla proposta di rinvio. Siccome, però, si tratta di un provvedimento che m'interessa in modo particolare — non personalmente, benché sia stato per lunghi anni segretario di una Camera di commercio — non vorrei che l'esame si rinviasse ad una data troppo lontana; gradirei che la discussione venisse ripresa al più presto possibile perché vi sono numerose sollecitazioni in proposito. Comunque, riconosco che il rinvio è necessario per un approfondimento del nuovo testo e pertanto aderisco alla proposta dell'onorevole Ferreri di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CASTELLI AVOLIO

Discussione del disegno di legge: Aumento di lire 450.000 del contributo straordinario a favore del Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare per l'esercizio finanziario 1950-51. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (2224).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento di lire 450.000 del contributo straordinario

a favore del Gruppo delle Medaglie d'oro al valore militare per l'esercizio finanziario 1950-51.

Prego il relatore, onorevole Bavaro di riferire su questo disegno di legge già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

BAVARO, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione è diretto ad aumentare di 450 mila lire il contributo straordinario per l'esercizio 1950-51 a favore del Gruppo delle Medaglie d'oro, contributo attualmente fissato in un milione e mezzo di lire. Tale aumento è stato richiesto dal Gruppo Medaglie d'oro per fronteggiare la maggiore spesa derivante dagli aumenti di stipendio corrisposti ai pochi impiegati dell'Ente anzidetto. La copertura dell'onere avviene mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 458 (Fondo di riserva per le spese impreviste) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario suddetto.

Non ho bisogno di aggiungere molte parole per raccomandare che il provvedimento sia approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1950-51 a favore del Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare, di cui all'articolo 15 della legge 10 agosto 1950, n. 602, è elevato di lire 450.000.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata. (2213).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata.

Prego il relatore, onorevole Sullo, di riferire su questo disegno di legge.

SULLO, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'approvazione della nostra Commissione è, almeno per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 1, già a conoscenza dei vari settori economici, perché il ministro Vanoni lo ha più volte illustrato nel corso di alcune riunioni, spiegandone l'importanza e la portata.

Come i colleghi ricorderanno, con la legge 29 dicembre 1949, n. 955, venne stabilita una riduzione dell'aliquota per l'imposta generale sull'entrata dovuta in abbonamento, cioè mediante canoni ragguagliati al volume degli affari; esattamente all'articolo 7 della legge stessa viene detto: « Per le entrate derivanti dalle vendite effettuate in locali aperti al pubblico ovvero ambulatamente e per quelle conseguite dai pubblici esercizi, per le quali l'imposta è dovuta nella misura normale del 3 per cento, come pure per le entrate conseguite dai professionisti e dagli esercenti arti e mestieri, quando l'imposta si corrisponde in abbonamento in base al volume degli affari, essa è stabilita nella misura del 2 per cento ».

Da questo provvedimento non sono derivati oneri alla finanza; anzi si può dire che ne siano venute facilitazioni, perché, in linea di massima, il contribuente è stato portato a dichiarazioni più vicine alla verità; e, in effetti, osservando la curva delle entrate dello Stato, per quanto riguarda l'imposta generale sull'entrata dovuta in abbonamento, troviamo che, nonostante la diminuzione dell'aliquota, vi è stato un andamento più o meno costante.

Infatti, per questa imposta - I. G. E. in abbonamento - l'Erario ha incassato dal 1° luglio al 31 dicembre 1949 lire 13.339 milioni; dal 1° gennaio al 30 giugno 1950, lire 14.969 milioni; dal 1° luglio al 31 dicembre 1950, lire 14.388 milioni: qui si è avuta una leggera flessione: ma si tratta di 600 milioni soltanto su 14 miliardi.

Contemporaneamente, le altre fonti davano: lire 104.449 milioni nel secondo semestre del 1949; lire 112.215 milioni nel primo semestre del 1950; lire 122.213 milioni nel secondo semestre del 1950.

Quindi, mentre le altre fonti hanno avuto sempre una curva ascendente con tendenza ad un certo aumento, abbiamo avuto soltanto una piccola flessione per quanto riguarda la riduzione dell'aliquota dal 3 al 2 per cento dell'I. G. E. in abbonamento. Adesso i calcoli non possono più esser fatti, perché evidentemente ha interferito un certo aumento di prezzi che si è verificato; e siccome l'I. G. E. è l'imposta con cui lo Stato riesce ad individuare immediatamente il corso delle svalutazioni, si vede chiaramente dal primo semestre del 1951 che le entrate sono aumentate, per quanto riguarda le altre fonti, da 122 miliardi a 147 miliardi in un semestre; per quanto riguarda l'I. G. E. in abbonamento, da 14 miliardi e 383 milioni a 17 miliardi e 883 milioni, con un aumento di 3 miliardi su 15 circa: quindi, un aumento corrispondente quasi al venti per cento.

Ora, il disegno di legge prevede, all'articolo 1, la riduzione di alcune aliquote dell'imposta in abbonamento; e noi, forti dell'esperienza, sappiamo che in questi casi i contribuenti, sapendo di dover pagare di meno, sono più portati a dire la verità; il che ci autorizza a ritenere che ci si avvia verso una certa moralizzazione anche in queste dichiarazioni, le quali, per quanto siano d'imposte indirette, assomigliano, almeno sotto certi aspetti, alle imposte dirette: quindi è da ritenere che se anche temporaneamente si possono verificare lievi flessioni, purtuttavia non si verificherà un grave danno per l'Erario, e che i 17 miliardi al semestre conseguiti dall'imposta in abbonamento, che sono circa un decimo di tutto quello che lo Stato incassa per l'I. G. E., possono essere mantenuti con soltanto lievi oscillazioni.

Naturalmente, si pone il problema delle sanzioni le quali finora o non sono state applicate oppure non si sono rivelate molto efficaci, per cui si è perplessi di fronte al dilemma di un loro inasprimento o meno, essendo evidente che, ridotto l'abbonamento ad un punto tale che tutti possono farlo senza bisogno di evadere la legge, i contravventori debbono essere adeguatamente colpiti. Ma mi risulta che il Ministero delle finanze sta preparando qualcosa appunto in materia di sanzioni...

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Studia il modo di attenuarle, non di aggravarle!

SULLO. Ma occorre che le evasioni siano colpite. L'articolo 1 non riguarda soltanto l'imposta generica, ma anche l'imposta generale in abbonamento, specifica per talune

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

merci. Come si sa, non tutte sono soggette all'aliquota normale; ma alcune sono soggette ad aliquote più alte, e quindi vi è una corrispettiva riduzione. Per esempio, quella per i locali di lusso, ristoranti, ecc., ora dell'8 per cento, si riduce al 4 per cento; così dicasi per i locali di prima categoria, attualmente tassati al 6 per cento, che vengono portati al 3 per cento, e così via.

Debbo far notare che sono rimaste invariate due aliquote: quella dello 0,50 per cento, per i prodotti marmiferi, e quella del 4 per cento, per i libri usati. Ora, mentre per l'aliquota dello 0,50 per cento riesce difficile giungere ad un'attenuazione, per quella del 4 per cento, riguardante i libri usati, ritengo che si potrebbe arrivare ad una riduzione fino al due per cento senza arrecar gravi danni all'Erario: e la mia proposta di riduzione trova facile ed evidente motivazione nel genere stesso di quel commercio, che è generalmente alimentato dalle famiglie meno abbienti.

L'articolo 2 contiene tutto un altro genere di disposizioni: esse riguardano gli atti economisti per i quali la I. G. E. viene corrisposta per ogni passaggio; sono riduzioni di aliquote fatte tutte per ragioni particolari. Per quanto riguarda, ad esempio, il pomodoro pelato, che attualmente è soggetto all'aliquota normale del 3 per cento, vi è la riduzione al due per cento, in analogia a quanto in vigore per le conserve; per quanto riguarda il corallo, attualmente soggetto alla stessa aliquota delle perle e dei preziosi, si è fatto notare che, a parte il fatto che esso non ha un suo valore intrinseco se non è lavorato, esso è il frutto dell'artigianato, e colpire con una forte aliquota il corallo significa danneggiare quella categoria di artigiani, e pertanto l'aliquota dall'8 per cento è stata portata al 3 per cento. Viene altresì proposta la riduzione al 3 per cento dell'aliquota delle pelli da pellicceria, però con una distinzione fondamentale: che tale riduzione riguarda il commercio delle pelli comuni lavorate come tessuto, mentre per le pelli che hanno un valore particolare l'aliquota è portata all'8 per cento. Infine, un'altra diminuzione della aliquota è quella riguardante gli orologi con cassa in oro o in platino, perché s'è osservato che il maggior pregio dell'orologio non consiste nel metallo ma nel meccanismo.

L'articolo 3, infine, tratta un altro genere di disposizioni. Esso dà al Ministro delle finanze la facoltà, che già ha per altre categorie di entrate, di servirsi di decreti ministeriali per la tassazione di alcuni settori industriali

particolarmente importanti, quali quelli del latte e derivati, del legname resinoso per opere e pelli da pellicceria, oltre ad alcuni particolari tipi di settori commerciali. Naturalmente, tale facoltà non è obbligatoria, ma la tassazione può essere trasformata in aliquota *una tantum*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARBINA. Vorrei conoscere i motivi che hanno spinto alla emanazione del decreto ministeriale 17 dicembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 1949, se ben ricordo, e comunque di data anteriore alla legge di modifica citata dal relatore, che mentre riduceva le aliquote delle tassazioni per il pagamento della imposta in abbonamento aumentava quella della imposta accertata attraverso atti scritti. Non mi sembra giusto che si debba colpire di più un atto commerciale accertato in modo sicuro. Questo fatto ha dato luogo a parecchie discussioni.

CHIOSTERGI. Mi piace mettere in evidenza la chiarezza della relazione del collega onorevole Sullo, il quale ci ha posto al corrente di tutto, salvo di una cosa: delle reali intenzioni del Ministero delle finanze nei confronti di coloro che, anche dopo queste nuove riduzioni, continueranno nelle evasioni. Sono perfettamente d'accordo per quanto concerne la riduzione delle aliquote, perché l'Italia è il paese che ha le maggiori aliquote: ma in genere gli italiani non dicono la verità quando si tratta di fare dichiarazioni del genere. Ora, se non curiamo la materia delle sanzioni, è inutile che ci illudiamo: noi non riusciremo mai a correggere il sistema che esiste in Italia. Dobbiamo attenerci a quanto ha detto il ministro Vanoni a proposito della recente formula di dichiarazione: è necessario integrare questo sistema con delle punizioni assai severe, come si fa in altri paesi: aliquote quanto più basse possibile, ma, contemporaneamente, massima severità per coloro che mancano alla doverosa sincerità nelle dichiarazioni. Non dico di arrivare al metodo vigente in Svizzera, dove, il giorno stesso della morte, il fisco entra in casa, fa l'inventario di tutto, fino all'ultimo centesimo, e multa per dieci volte ciò che non è stato denunciato e pagato. Ricordo che sono stato esecutore testamentario di un ricco italiano che viveva in Svizzera il quale, morendo, lasciò tre milioni e seicentomila franchi svizzeri di beneficenza ad una organizzazione italo-svizzera: ebbene, il fisco portò via tre milioni e centomila franchi

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

per multa, perché il defunto, a suo tempo, non aveva fatto le dichiarazioni con sincerità. Cito questo fatto perché, con tale metodo, adesso in Svizzera quasi tutti dicono la verità: ma ciò appunto perché esiste una legge che agli evasori commina multe che arrivano fino alla prigione.

Ecco perché io vorrei che il nostro relatore insistesse affinché le sanzioni in materia siano severe; così come vorrei che il fisco cambiasse mentalità: perché se il fisco continua ad essere quello che è oggi, non serve gran che ottenere le dichiarazioni. Per queste ragioni, ritengo che la questione dovrebbe essere attentamente studiata.

FERRERI. Il mio intervento sarebbe più appropriato nella discussione dell'articolo 2; ma, nel quadro della discussione generale di questo disegno di legge, vorrei ricordare alla Commissione che un paio di anni or sono, quando si discusse il disegno di legge per far fronte agli aumenti di stipendi agli statali, trattando la materia dell'I. G. E., venne in discussione, se ben ricordo, nella seduta della nostra Commissione del 10 dicembre 1949, il fatto che, mentre per il grano e la farina era totalmente soppressa l'imposta generale sull'entrata, veniva lasciata al due per cento la tassazione sugli atti riferitisi al commercio del risone e del riso bianco.

Allora non è sembrato opportuno insistere eccessivamente sulla richiesta, anche in considerazione che quel provvedimento fu predisposto per creare una certa disponibilità che ogni diminuzione avrebbe fatto venir meno. Fu però discusso un ordine del giorno in cui si obiettava che per il risone si continuava a non concedere la totale esenzione per il fatto che esso veniva sottoposto all'ammasso. In quest'anno la verità s'è capovolta: perché se è vero che per tutti i cereali continua ad aver vigore il principio dell'ammasso, è altrettanto vero che siamo arrivati a questa situazione: che l'ammasso del grano si riferisce a 15-17 milioni di quintali su 60-70 di raccolto annuo, mentre di fatto l'ammasso del risone è fissato in una misura così vicina all'importo del raccolto totale che, detratta da tale importo la provvista delle aziende agrarie, tutta l'altra parte è soggetta ad ammasso. Quindi, la giustificazione tecnica, se mai, s'è capovolta e resta ancor valida in tutta la sua pienezza la richiesta — e il ragionamento — che allora facemmo e che ripeto: se per il grano e per la farina si ritiene di addivenire ad una esenzione totale trattandosi di un

elemento basilare per tutta la nostra popolazione, non si vede perché questa ragione non debba esser ritenuta valida anche per il riso il quale, se è vero che non è usato in tutte le cucine di tutte le regioni d'Italia, è anche vero che è un elemento da considerarsi alla stessa stregua della pasta, essendo un elemento fondamentale per le minestre.

Mi sembra, dunque, che proprio questa sia la sede in cui studiare la situazione ed accoglierla, anche perché la misura dell'onere del minor ricavo non è ingente, in quanto penso possa aggirarsi sui seicento milioni all'anno...

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'altra volta si parlò di due miliardi.

FERRERI. No; del resto basta fare i conti. Comunque, io ritengo che non v'è ragione per cui non debba essere usato per il riso lo stesso trattamento usato per la pasta.

Inoltre, c'è da considerare che la soluzione di questa questione ci aiuterebbe nella risoluzione di un'altra questione di carattere generale. Tutti sanno che la produzione del riso è consumata nell'interno per circa la metà, mentre l'altra metà è oggetto di esportazione. Ma se l'esportazione, negli anni passati, era abbastanza agevole, essa ora comincia a diventare faticosa, perché, livellandosi i cambi ed i mercati, nel senso che cominciano ad affacciarsi sulla piazza altri paesi produttori, ogni beneficio che si potesse dare a questo commercio servirebbe per il mantenimento delle nostre posizioni sui vari mercati, agevolerebbe il lavoro dei produttori di questo cereale che dà lavoro ad una cospicua massa di operai, interessando la lavorazione almeno 4 province.

Ecco perché il collega onorevole Barduzzi ed io presentiamo il seguente emendamento:

« All'articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Gli atti economici relativi al commercio del risone e del riso bianco sono esenti dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata ».

SULLO, *Relatore*. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Chiostergi nel ritenere che, in futuro, le sanzioni debbono avere un'applicazione più seria di quanto non la abbiano avuta finora. Rimane da studiare se queste sanzioni non sono state molto efficaci — perché ad un certo momento anche la coscienza del Ministro delle finanze rimane turbata quando la legge preme eccessivamente sulle persone —

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

o se invece non sia il caso di modificare il sistema delle sanzioni stesse. Mi risulta che la direzione generale delle imposte indirette sta studiando il problema; so che l'intenzione del Ministro è quella di studiare a fondo la questione: si tratta ora di determinare se si deve fare soltanto meglio ovvero cambiare.

D'altra parte oggi, siamo in una fase distensiva, ed io debbo far presente che l'imposta in abbonamento è pagata da una categoria alla quale la dichiarazione dei redditi dovrebbe aver fatto un certo effetto: e, in fondo, se si preme da una parte non si può premere anche dall'altra.

Comunque, faccio mia la raccomandazione dell'onorevole Chiostergi, e son sicuro che a tempo debito il Ministro troverà una soluzione.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Barbina, non ho ora presente il decreto ministeriale di cui egli parla. Tuttavia è evidente che la ragione, almeno quella giuridica, di detto decreto è che, mentre l'abbonamento è fatto per raccogliere le entrate difficilmente rilevabili, quelle su cui non ci sono dati certi, le altre entrate sono soggette all'imposta normale.

Per quanto riguarda il problema del riso, ricordo che esso è regolato dalla legge 24 dicembre 1949, n. 941. Ora bisogna stabilire che cosa è avvenuto dal 1949 ad oggi che turbi il rapporto del grano e del riso.

Se qualche cosa è avvenuto dal 1949 ad oggi per cui la produzione del riso si trova in difficoltà rispetto a quella del grano, ritengo che la questione dovrebbe essere esaminata con un provvedimento a parte che tratti proprio l'intensificazione della coltura del riso. Ma in questa sede introdurre qualcosa che tocchi il riso rispetto al grano mi pare che sia poco opportuno. Mi pare quindi che bisognerebbe promuovere un provvedimento speciale per adeguare la situazione economica che è venuta a crearsi nel paese nei confronti del riso rispetto al grano.

Così stando le cose, mi pare difficile poter modificare la legge.

BALDUZZI. Alle chiarissime ragioni esposte dal collega onorevole Ferreri e a complemento di quanto egli ha detto, vorrei aggiungere qualcosa. Vorrei precisamente ricordare che quando nel dicembre 1949, in sede di discussione di un disegno di legge relativo all'imposta sull'entrata, la Commissione si era già orientata verso l'esenzione dell'I.G.E. nei confronti del riso, le difficoltà sorsero in seguito alla richiesta di alcuni colleghi di estendere il beneficio anche all'orzo, all'avena e

alla segala. Il problema, di conseguenza, si aggravò in quanto si constatò che l'onere per lo Stato sarebbe stato molto più elevato.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione che conforta la richiesta. In Italia esiste, ancora, per quanto riguarda il riso, una specie di cosiddetta borsa nera, di modo che soltanto le ditte serie, che intendono essere a posto col fisco, vengono ad essere aggravate dall'imposta, mentre si sentono sollevate quelle che trafficano la merce illecitamente. E, concludendo, con l'esonero del riso dall'imposta sull'entrata, se da un lato viene a mancare un cespite per l'Erario, dall'altro viene ad essere eliminata una spesa non indifferente, costituita dall'onere delle ispezioni da parte della tributaria, ispezioni che non sono infrequenti.

Per tutte queste ragioni insisto sull'emendamento.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo provvedimento, come il relatore ha ricordato, va inquadrato in quello sforzo — che allo stato attuale delle cose è già bene avviato — di creare un'atmosfera di distensione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente. Sotto questo profilo soprattutto va valutata la riduzione delle aliquote, che peraltro rappresenta sempre un rischio, almeno potenziale, per l'amministrazione. Ecco perché, per quanto sia ben naturale che quando si discutono simili provvedimenti riaffiorino questioni per le quali in altre occasioni non s'è potuto arrivare ad una conclusione positiva, è necessario agire con molta prudenza: soprattutto in un momento come l'attuale, in cui la situazione del bilancio è quella che tutti conosciamo. Peraltro, mi rendo conto delle osservazioni dell'onorevole Chiostergi, per cui quando si tende una mano ai buoni contribuenti, bisogna altresì tener pronto il pugno per gli evasori ostinati; e questo per una ragione evidente di giustizia. Però, io osservo che le sanzioni hanno un'efficacia pratica quando si è già sufficientemente potuta acquisire una coscienza sensibile al peso delle penalità. Ora ritengo che, in un momento in cui stiamo faticosamente creando questa coscienza, non sia il caso di mettere l'accento sulle sanzioni, pur confermando quanto ha già detto il relatore, che, cioè, effettivamente si sta studiando una più idonea regolamentazione generale delle sanzioni stesse.

Proprio in relazione alla necessità di estrema prudenza che ho ora richiamato ed alla quale questa Commissione non può non essere sensibile, mi permetto di sottolineare all'onorevole Barbina che la non in-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

clusione nel sistema dell'abbonamento all'I. G. E. di taluni atti, quali le vendite al minuto che risultino per iscritto, ubbidisce a tale criterio oltre che a una ragione di principio. L'abbonamento è in sostanza un espediente per garantirci nei confronti delle vendite per cui non è possibile provvedere alla tassazione di volta in volta. Peraltro, se c'è un sistema di vendite, anche al minuto, che non può sfuggire alla tassazione di volta in volta, questo è proprio quello risultante dalla documentazione scritta. Ecco la ragione del decreto ministeriale, a cui ha accennato l'onorevole Barbina, che, delimitando la materia imponibile, ha escluso dall'abbonamento le vendite in questione.

Quanto alle proposte del Relatore, non avrei difficoltà di principio ad accogliere l'inclusione della facoltà di tassazione *una tantum* nei riguardi del corallo: ma faccio rilevare che è una disposizione che non possiamo buttar giù all'ultimo momento, senza uno studio adeguato. Senza dubbio, l'industria della lavorazione del corallo è un'industria che ha bisogno di un certo favore, e proprio per questo abbiamo ridotta l'aliquota dall'8 al 5 per cento. Ma pregherei l'onorevole Commissione di contentarsi per il momento di questa riduzione e dell'impegno del Ministero delle finanze di studiare attentamente la questione.

Circa l'altra proposta riguardante il commercio dei libri usati, va sottolineato che l'aliquota del 4 per cento deve considerarsi una aliquota *una tantum*, in quanto essa non va applicata ad ogni passaggio, bensì è comprensiva di tutti i passaggi che avvengono, passaggi che, a differenza dei libri nuovi, possono essere numerosi. Ecco la ragione di un'aliquota che è più sensibile delle altre; che mi spinge a pregare l'onorevole Relatore di non insistere sulla sua richiesta. È evidente che, trattandosi di tassazione *una tantum*, se noi la riducessimo al 2 per cento, verremmo a stabilire un'aliquota troppo bassa.

E veniamo alla questione del risone. Per evidenti ragioni, gli onorevoli colleghi proponenti si renderanno facilmente conto di come, da un lato io sia personalmente assai sensibile alle buone ragioni addotte, mentre dall'altro lato la questione merita di essere più approfondita. Sono stati adottati buoni argomenti e ne potrebbero addurre molti altri atti a convalidare la tesi della necessità di una parità di trattamento per il risone nei confronti del frumento, tanto più se poniamo attenzione solo a quanto attiene alla produzione del risone in sé e per sé; tra l'altro, è

ben evidente che se genere di prima necessità è il frumento, altrettanto lo è il risone. Non credo però che valga la pena di sottolineare il fatto che il grano oggi è genere di ammasso fino ad un certo punto, mentre l'ammasso del risone è pressoché totale; sarebbe infatti facile osservare che l'ammasso del risone giova oggi piuttosto al produttore che non a quelle ragioni di reperimento che in altri tempi avevano dettato la politica degli ammassi.

La ragione, però, per la quale ci opponiamo alla esecuzione richiesta è un'altra, e cioè: mentre il risone ha un prezzo di mercato economico, per il grano non è così: noi, in Italia, siamo in una fase di regime protettivo, di prezzo politico. In sostanza, l'onere tributario dell'imposta sull'entrata, che si trasferisce ordinariamente sul contribuente, per il consumatore di grano si aggiunge ad una rendita passiva che già egli paga: e ciò perché il prezzo del grano non è quello che verrebbe pagato se la protezione non ci fosse. Questo regime, viceversa, non vige per il risone, per il quale il consumatore paga un prezzo economico. Così stando le cose, e non potendo largheggiare in esenzioni anche per il principio di generalità dell'imposta sull'entrata in particolare, dobbiamo turarci le orecchie anche di fronte a ragioni così valide come quelle addotte dagli onorevoli Ferreri e Balduzzi, e, dovendo fare una scelta anche nel settore dei consumi necessari, scegliere l'esenzione del frumento: si tratta di un genere di consumo primario, anche più diffuso e generale del risone, e d'altra parte — ripeto — il consumatore di frumento paga già una rendita passiva che il consumatore di riso non paga. Ecco perché son costretto a pregare gli onorevoli colleghi di non insistere nella loro richiesta.

Quanto alla questione dell'esportazione, potrei rilevare che le difficoltà di oggi sono più o meno quelle che esistevano nel 1949; che la concorrenza di altri paesi, soprattutto del riso egiziano, è la stessa di allora. E quindi non esiste oggi una ragione nuova per mutare un atteggiamento attentamente vagliato e deliberato allora. Comunque osservo all'onorevole Ferreri che il problema non si pone: è noto infatti che il riso destinato all'esportazione non paga l'imposta sull'entrata.

BALDUZZI. Sono spiacente di dover insistere sull'emendamento perché penso che difficilmente si presenterà un'occasione tanto propizia per soddisfare le aspirazioni fondate su ragioni di perequazione della categoria interessata. Tenuto conto appunto del tratta-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

mento che è stato a suo tempo usato per i generi da minestra, ritengo che gli onorevoli colleghi non avranno difficoltà a superare le obiezioni che l'onorevole Sottosegretario ha prospettato per sensibile, doveroso senso di responsabilità.

FERRERI. L'onorevole Sottosegretario ha portato la discussione in un campo in cui il problema da noi sollevato si confonde con altri rilevanti problemi. Ma io desidererei sottolineare all'onorevole Sottosegretario ed ai colleghi della Commissione che la nostra richiesta costituisce un passo verso una doverosa riparazione, in quanto, in occasione dell'altra discussione, tutta la Commissione è stata sul punto di accettare la proposta perché ne condivideva i motivi, la riteneva giusta; ma poi non poté accettarla per i motivi già spiegati. Ecco il punto dal quale io mi muovo per non risollevarla dal fondo tutta la questione: questione, del resto, già ampiamente trattata in un carteggio ancora esistente fra i Ministri dell'agricoltura e delle finanze.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La ragione per cui non si ha la possibilità di usare per il risone lo stesso trattamento usato per il grano rimane sempre quella ancor oggi. Non potendo largheggiare in esenzioni e dovendo scegliere fra il risone e il frumento per le ragioni già dette, noi dobbiamo preferire l'esenzione per il frumento.

BARBINA. Vorrei chiedere al Relatore a quale aliquota viene sottoposta la vendita risultante da prova scritta.

SULLO, *Relatore*. All'aliquota normale, se normale è il genere; a quella specifica se il genere è tassato con un'aliquota particolare.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho già detto che la vendita al minuto risultante da prova scritta non rientra per ragioni di principio nel sistema dell'abbonamento, il quale è da considerarsi quasi un espediente per colpire le vendite che non possono essere accertate di volta in volta.

SULLO, *Relatore*. Presento un emendamento riguardante i libri usati nel senso di ridurre la misura dell'imposta sull'entrata dal 4 al 2 per cento per le vendite di libri usati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma delle

disposizioni in vigore, è stabilita nella misura dell'1 per cento.

Per i proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 gennaio 1949, n. 1, la imposta sull'entrata è stabilita nella misura del 4 per cento, per quelli classificati di lusso e del 3 per cento, per quelli di prima categoria; alla stessa imposta del 3 per cento sono assoggettati i proventi lordi conseguiti dagli esercenti di cui al secondo comma del citato articolo.

L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, è stabilita nella misura del 4 per cento, per le vendite relative ai prodotti elencati nell'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, nella misura del 3 per cento per le vendite relative ai prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1948, n. 799, nella misura di lire 0,50 per cento per le vendite relative ai prodotti di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, e nella misura del 4 per cento per le vendite di libri usati di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1948, n. 799.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1951.

Il relatore ha proposto il seguente emendamento:

« Al 3° comma dell'articolo 1 sostituire le parole: e nella misura del 4 per cento per le vendite di libri usati, con le altre: e nella misura del 2 per cento per le vendite di libri usati ».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ricordo che quella per i libri usati è un'aliquota condensata, che cioè viene pagata una sola volta. D'altra parte, le categorie interessate non hanno mai richiesto una riduzione di tale aliquota, mentre si è sottolineato che una riduzione dell'aliquota sui libri usati danneggerebbe la vendita dei libri nuovi.

SULLO, *Relatore*. Vorrei ricordare ai colleghi che la ragione per cui insisto è che, mentre è stata effettuata in quest'articolo una riduzione per tutti i generi, tale riduzione non si è operata solo nei confronti dei libri usati: e non mi rendo conto del perché si debba colpire una categoria di consumatori meno abbienti.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho già spiegato che la ragione consiste nel fatto che per gli altri generi ora ricordati non ci troviamo, come nel

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

caso dei libri usati, in regime di aliquota *una tantum*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho dato lettura, fino alle parole « 29 dicembre 1949, n. 955 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Sullo, di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 1.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 2:

« Per gli atti economici relativi al commercio dei seguenti prodotti l'imposta sull'entrata è dovuta:

a) nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile per i pomodori pelati, comunque preparati e conservati;

b) nella misura del 3 per cento dell'entrata imponibile per il corallo, tanto allo stato grezzo che lavorato;

c) nella misura del 3 per cento dell'entrata imponibile per le pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate, e per le confezioni in pellicceria, escluse quelle elencate all'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e quelle indicate nel penultimo comma del presente articolo;

d) nella misura del 5 per cento dell'entrata imponibile per gli orologi da tasca e da polso con cassa in oro e in platino.

L'aliquota d'imposta dell'8 per cento stabilita dall'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, per le pelli da pellicceria e per le confezioni in pellicceria ivi indicate si applica anche agli atti economici relativi al commercio di pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate, e confezioni di pellicceria di volpe platinata, nutria e caracul.

Le stesse aliquote di cui ai commi precedenti sono applicabili per l'importazione dall'estero dei suddetti prodotti ».

Gli onorevoli Balduzzi e Ferreri hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo da porre in fine all'articolo 2: « Gli atti economici relativi al commercio del risone e del riso bianco sono esenti dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata ».

Il Governo e il relatore sono contrari all'emendamento testé letto.

SULLO, *Relatore*. Non posso dire di essere del tutto contrario, ma vorrei far rilevare agli onorevoli colleghi che un tale problema deve essere studiato profondamente per dimostrare che è stato turbato l'equilibrio del riso e nel settore della produzione e in quello dell'esportazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, completato dal suddetto comma aggiuntivo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

« La facoltà prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione all'imposta sull'entrata ivi contemplati, può essere esercitata anche relativamente alle entrate derivanti dal commercio del latte e dei suoi derivati, del sommacco in foglie, del legname resinoso da opera, delle pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria, delle acque e bevande gassate e del ghiaccio e delle carte da giuoco ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

« Salvo quanto disposto dal precedente articolo 1, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del limite di somma previsto per l'emissione degli ordini di accreditamento per la restituzione di imposte e tasse indebitamente percepite e di diritti su prodotti che si esportano. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2241).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del limite di somma previsto per l'emissione degli ordini di accreditamento per la restituzione di imposte e tasse indebitamente percepite e di diritti su prodotti che si esportano.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

Prego il relatore, onorevole Valsecchi, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

VALSECCHI, *Relatore*. Il provvedimento sottoposto all'esame della nostra Commissione si compone sostanzialmente di un articolo; esso fa riferimento alla legge 9 luglio 1922, n. 1026, modificandola nel senso di elevare a lire 500 milioni il limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui al seguente articolo 3 della citata legge: « Per il pagamento delle spese riguardanti restituzioni di imposte o tasse indebitamente percepite e restituzione di diritti su prodotti che si esportano è data facoltà all'Amministrazione finanziaria di emettere mandati a disposizione fino all'importo di lire 500.000 ».

La suddetta legge, che governa tutta la materia, nel caso particolare è stata poi modificata dalla legge 3 gennaio 1947, n. 1, con la quale s'istituì l'imposta di fabbricazione sui filati e con la legge 18 febbraio 1949, n. 27, riguardante i contributi sui filati e manufatti tessili esportati.

L'Amministrazione finanziaria, avendo applicato i provvedimenti ricordati, si trova ora a dover emettere ordini di accreditamento notevolmente rilevanti, dato il volume dell'esportazione. Il limite ultimo era di cento milioni; ma, in pratica, detto limite si è dimostrato sempre tale da non consentire un rapido funzionamento delle operazioni, tant'è che oggi le somme che devono essere restituite a questo titolo raggiungono l'importo di 12 miliardi di lire.

In seguito alla svalutazione da una parte e all'incremento dell'esportazione dall'altra, l'aumento del limite di accreditamento giova tanto all'Amministrazione finanziaria, quanto agli stessi operatori economici, i quali possono in poco tempo rientrare in possesso delle somme indebitamente pagate.

Considerato il fine essenzialmente pratico del provvedimento, (esso ha avuto il parere favorevole della Corte dei conti a sezioni riunite a norma del regio decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 273, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739) ritengo che la Commissione possa approvare senz'altro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il limite per l'emissione degli ordini di accreditamento, previsto dall'articolo 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026 e successive modificazioni, per il pagamento delle spese riguardanti restituzioni di imposte e tasse indebitamente percepite e restituzioni di diritti su prodotti che si esportano, è elevato a lire 500 milioni.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Aumento di lire 450.000 del contributo straordinario a favore del Gruppo delle Medaglie d'Oro al valor militare per l'esercizio finanziario 1950-51 ». (2224).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Favorevoli | 25 |
| Contrari | 3 |

(La Commissione approva).

« Modifiche ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata ». (2213):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Favorevoli | 23 |
| Contrari | 5 |

(La Commissione approva).

« Aumento del limite di somma previsto per l'emissione degli ordini di accreditamento per la restituzione di imposte e tasse inde-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

bitamente percette e di diritti su prodotti che si esportano». (2241).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Favorevoli | 25 |
| Contrari | 3 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Assennato, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Castelli Avolio, Chiaramello, Cifaldi,

Consiglio, Costa, De Martino Alberto, De Martino Francesco, De Palma, Dugoni, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Marotta, Ponti, Salizzoni, Schiratti, Sullo, Tremelloni, Turnaturi, Valsecchi.

Sono in congedo:

Giannini Guglielmo e Mannironi.

La seduta termina alle 10,30.